

## DECISIONE N. 659/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2000

che modifica la decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2136/97/CECA della Commissione, del 12 settembre 1997, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione n. 2124/98/CECA <sup>(2)</sup>, recepisce nel diritto comunitario le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti siderurgici <sup>(3)</sup>, in appresso denominato «accordo siderurgico». Questo accordo rientra nel quadro più generale dell'accordo di partenariato e di cooperazione (PCA) che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra <sup>(4)</sup> ed è previsto all'articolo 21 dello stesso.
- (2) L'accordo siderurgico riporta in allegato alcune dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante. In particolare, la dichiarazione n. 3 precisa che «nel quadro dell'accordo [...], le parti contraenti decidono di non applicare fra di esse restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o altre misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata [...]».
- (3) In data 16 aprile 1999, il governo russo ha adottato un decreto <sup>(5)</sup> che istituiva per un periodo di 6 mesi un dazio doganale del 15 % (con un importo minimo di 15 EUR/t) sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici. Tale decreto veniva giustificato quale azione volta a prevenire la sottrazione delle materie prime necessarie alla produzione dell'acciaio e a mantenere un livello minimo di attività delle aziende siderurgiche nazionali.
- (4) In occasione del consiglio di cooperazione, svoltosi il 17 maggio 1999, la delegazione della Comunità ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo al decreto in un documento presentato alla delegazione russa. Il documento chiedeva l'immediata abolizione dei dazi a carico delle esportazioni di rottami di ferro russi a causa della

loro incompatibilità con le disposizioni dell'accordo siderurgico.

- (5) Nel giugno 1999, su richiesta delle autorità russe, si sono svolte a Bruxelles, nel quadro del gruppo di contatto del carbone e dell'acciaio e del sottocomitato sull'acciaio, il carbone, le miniere e le materie prime, istituiti dall'accordo di partenariato e cooperazione, consultazioni riguardanti la questione del dazio doganale applicato all'esportazione di rottami di ferro russi. In tale occasione, la delegazione della Commissione ha chiaramente affermato di ritenere che la misura in questione contravvenisse tanto alle disposizioni dell'accordo siderurgico quanto a quelle dell'accordo di partenariato e di cooperazione. Essa si è riservata la possibilità di fare uso delle disposizioni in materia di composizione delle controversie e di attuazione di misure di ritorsione previste in quest'ultimo accordo, qualora non si giunga ad una soluzione soddisfacente.
- (6) La delegazione della Comunità ha mosso le medesime contestazioni nei confronti del decreto in questione in occasione della riunione del comitato di cooperazione UE/Russia, tenutasi a Bruxelles l'8 ottobre 1999.
- (7) Nonostante l'insieme di queste consultazioni, in data 28 ottobre 1999, il governo russo ha prorogato <sup>(6)</sup> per ulteriori 6 mesi il primo decreto che istituiva il dazio doganale sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici.
- (8) I summenzionati decreti hanno per obiettivo e per risultato la riduzione delle esportazioni dalla Federazione russa dei prodotti interessati e sono pertanto indirettamente pregiudizievoli per l'industria siderurgica comunitaria. In effetti, in un contesto di ripresa economica su scala mondiale della produzione siderurgica, i dazi a carico delle esportazioni di rottami di ferro russi comportano un'amplificazione sensibile delle tensioni attuali relative al prezzo dei rottami di ferro. Il prezzo internazionale dei rottami di ferro è aumentato di circa 8 EUR per tonnellata negli ultimi mesi del 1999. Un aumento del prezzo dei rottami di ferro di 1 EUR per tonnellata corrisponde, per l'industria siderurgica comunitaria, ad un aumento di spesa di circa 60 milioni di EUR.
- (9) Si rende dunque necessaria l'applicazione di appropriate sanzioni commerciali fintanto che la Federazione russa continuerà a trasgredire alle disposizioni dell'accordo siderurgico.

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 4.11.1997, pag. 15.<sup>(2)</sup> GU L 268 del 3.10.1998, pag. 31.<sup>(3)</sup> Decisione 97/742/CECA della Commissione (GU L 300 del 4.11.1997, pag. 51). Testo dell'accordo (GU L 300 del 4.11.1997, pag. 52).<sup>(4)</sup> GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.<sup>(5)</sup> Decreto n. 441.<sup>(6)</sup> Decreto n. 1198.